

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19922 Anno 2022

Presidente: MANTOVANO ALFREDO

Relatore: SGADARI GIUSEPPE

Data Udiienza: 29/04/2022

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

[REDACTED]

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di appello cautelare, rigettava l'impugnazione proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catania che aveva a sua volta respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, essendo l'indagato ristretto in relazione al reato di cui all'art.

1 m

416-bis cod.pen. per il quale ha riportato condanna in primo grado alla pena di anni otto di reclusione;

2. Ricorre per cassazione [redacted] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275 cod. proc. pen..

La Corte non avrebbe preso in considerazione "le accertate precarie e gravissime condizioni di salute" del ricorrente, incompatibili con la detenzione carceraria.

Tanto sarebbe stato evidenziato dalla relazione sanitaria della casa circondariale di Bologna, con riguardo anche alla patologie di natura psichica che hanno portato il detenuto a diversi intenti suicidari ed a cure farmacologiche inadeguate, come indicato nella stessa relazione.

Il provvedimento sarebbe carente di motivazione in ordine alla adeguatezza del regime carcerario a fronte della relazione sanitaria prima indicata, laddove non emergerebbe che le patologie di cui soffre il detenuto possano essere adeguatamente curate in regime carcerario.

Dal che, il vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari o il trasferimento in una struttura penitenziaria adeguata.

Le condizioni di salute determinerebbero anche l'elisione del rischio di recidiva e, sotto questo profilo, la Corte non avrebbe valutato il buon comportamento carcerario del ricorrente ed il tempo trascorso dalla esecuzione della misura, pari a circa quattro anni e tre mesi.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Il Tribunale ha analizzato la relazione sanitaria della struttura carceraria cui fa riferimento il ricorrente, evidenziando che le patologie dalle quali è affetto non solo si trovano in buon compenso clinico ma sono curate con "adeguata terapia farmacologica, in corretto follow-up strumentale con conseguente possibilità di monitoraggio e trattamento delle stesse in regime carcerario" (fg. 2 del provvedimento impugnato).

Il Tribunale si è preso cura anche di analizzare la portata dei disturbi psichici del ricorrente, costituiti da un "disturbo distimico con ansia" rilevando che non si aveva avuta la presenza di intenti suicidari gravi e che anche sotto questo profilo il ricorrente si trovava in sostanziale compenso, era adeguatamente curato e posto sotto sorveglianza.

L'esame dell'atto di riferimento – cui questa Corte ha acceduto in ragione del sostanziale vizio di travisamento della prova lamentato – dà ragione del giudizio espresso dal Tribunale.

Nel che, trova giustificazione anche il rigetto della richiesta subordinata di trasferimento del detenuto presso una struttura penitenziaria specializzata.

2. Quanto alla adeguatezza della misura, il Tribunale, dopo aver precisato che le patologie del ricorrente non erano in grado di elidere il pericolo di recidiva stante la natura del reato contestato di partecipazione ad un clan storico di Cosa Nostra come quello Santapaola-Ercolano ancora operativo, ha ricordato la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l'assenza di segnali di dissociazione che neanche il ricorso mette in luce.

In tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa ancora operativa (contestazione aperta), il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere (Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062).

A tal riguardo, l'ordinanza impugnata è priva di censure anche in relazione alla valutazione del decorso del tempo dalla esecuzione della misura senza segnali di dissociazione.

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorterìa, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali può rilevare a tali fini anche il decorso del tempo (Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905; Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626).

Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva anche in ordine al contenuto della memoria depositata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 29.04.2022.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Sgadari



Il Presidente

Alfredo Mantovano

